



DISCIPLINARE TECNICO DI ATTUAZIONE DEL PROTOCOLLO DI INTESA FRA IL MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI E LA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Il MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI (di seguito denominato “Ministero”) rappresentato dal Direttore Regionale per i beni culturali e paesaggistici della Sardegna e dal Direttore Generale per il paesaggio, le belle arti, l'architettura e l'arte contemporanea, per quanto di rispettiva competenza,

la REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA, (di seguito denominata “Regione”) rappresentata dal Direttore della Direzione Generale della Pianificazione Urbanistica Territoriale e della Vigilanza Edilizia,

VISTI

- gli articoli 5, 9, 117 e 118 della Costituzione;
- gli articoli 11 e 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.;
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”, s.m.i.;
- la Convenzione Europea del Paesaggio aperta alla firma a Firenze il 20 ottobre 2000 e ratificata dallo Stato Italiano con legge 9 gennaio 2006, n. 14;
- il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137” (di seguito denominato “Codice”) e s.m.i.;
- la legge regionale della Sardegna 22 dicembre 1989, n. 45, recante “Norme per l'uso e la tutela del territorio regionale” e in particolare l'articolo 11 così come modificato dalla legge regionale della Sardegna 25 novembre 2004, n. 8 “Norme urgenti di provvisoria salvaguardia per la pianificazione paesaggistica e la tutela del territorio regionale”;
- il decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233, recante “Regolamento di riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'articolo 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006”, n. 296, e s.m.i.;
- il decreto ministeriale 20 luglio 2009, recante “Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale dell'amministrazione centrale e periferica del Ministero per i beni e le attività culturali” e s.m.i.;



- il Piano Paesaggistico Regionale (di seguito denominato “PPR”) – Primo ambito omogeneo, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 36/7 del 5 settembre 2006 (di seguito denominato “PPR dell’ambito costiero”);
- il Protocollo d’intesa (di seguito denominato “Protocollo”), stipulato ai sensi degli articoli 143 e 156 del Codice, tra il Ministero e la Regione in data 19 febbraio 2007 per lo svolgimento delle attività di verifica e adeguamento del Piano Paesaggistico Regionale vigente – Primo ambito omogeneo e di completamento della pianificazione paesaggistica regionale mediante il Piano Paesaggistico Regionale – Secondo ambito omogeneo (di seguito denominato “PPR dell’ambito interno”);

CONSIDERATO CHE

- il Ministero e la Regione confermano l’intenzione di voler attuare, seguendo le distinte procedure previste dalle norme di legge, le seguenti attività:
 - nel rispetto delle previsioni dell’articolo 156 del Codice, la revisione e l’aggiornamento del PPR dell’ambito costiero approvato dalla Regione il 5 settembre 2006;
 - l’elaborazione, secondo i dettati degli articoli 135 e 143 del Codice del PPR dell’ambito interno;

RILEVATO CHE

- la ratifica della Convenzione Europea del Paesaggio comporta l’obbligo di recepirne i principi nei piani paesaggistici regionali;

PRESO ATTO CHE

- le Norme Tecniche di Attuazione (di seguito “NTA”) del PPR dell’ambito costiero, art. 4, comma 5 stabiliscono che “i beni paesaggistici ed i beni identitari individuati e tipizzati ai sensi degli articoli successivi sono comunque soggetti alla disciplina del PPR, indipendentemente dalla loro localizzazione negli ambiti di paesaggio di cui all’art. 14”;
- nel mese di novembre 2006 è stato definito tra la Regione (Assessorato Enti Locali, Finanze ed Urbanistica e Assessorato Beni Culturali) e la Direzione Regionale per i beni culturali e paesaggistici della Sardegna del Ministero (di seguito “Direzione Regionale del Ministero”) il testo del Protocollo tipo per l’adeguamento dei Piani Urbanistici Comunali dei Comuni ricadenti negli Ambiti del PPR dell’ambito costiero alle norme del medesimo PPR;
- il 12 giugno 2007 sono stati definiti tra la Regione (Assessorato Enti Locali, Finanze ed Urbanistica) e l’ex Direzione Generale per i beni architettonici e paesaggistici e la Direzione Regionale del Ministero i criteri per l’identificazione del centro di antica e prima formazione dei comuni del PPR dell’ambito costiero ai sensi dell’art. 52, comma 2 delle NTA;



- il 12 novembre 2007 è stato sottoscritto il Protocollo d'intesa tra la Regione (Assessorato Enti Locali, Finanze ed Urbanistica) e la Direzione Regionale del Ministero, avente ad oggetto: a) definizione dei criteri di verifica dei Piani particolareggiati comunali con le previsioni delle NTA del PPR (art. 52, comma 1, lett. b); b) definizione delle condizioni di ammissibilità degli interventi nelle zone di rispetto dei beni paesaggistici e identitari.
- il 27 novembre 2007 è stato sottoscritto il Protocollo d'intesa tra la Regione (Assessorato Enti Locali, Finanze ed Urbanistica) e l'ex Direzione Generale per i beni architettonici e paesaggistici e la Direzione Regionale del Ministero, con il quale le parti *esprimono condivisione relativamente al completamento del piano paesaggistico regionale e si impegnano a collaborare nelle ulteriori e successive fasi di lavoro per l'adozione e l'approvazione definitiva del piano paesaggistico regionale;*
- il 22 Marzo 2011 è stato sottoscritto dalla Direzione Regionale del Ministero e dalla Regione (Assessorato degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica – Direzione generale pianificazione urbanistica territoriale e vigilanza edilizia) un Protocollo d'Intesa per disciplinare l'*Attività di ricognizione, delimitazione e rappresentazione in scala idonea all'identificazione degli immobili e delle aree dichiarate di notevole interesse pubblico ai sensi degli articoli 136 e 157 del Codice.*

CONVENGONO QUANTO SEGUE

Articolo 1

Oggetto del disciplinare

1. Il presente Disciplinare regola i contenuti tecnici, le modalità operative ed i cronoprogrammi per effettuare, secondo le distinte procedure previste dalle norme di legge, le seguenti attività:
 - a) nel rispetto delle previsioni dell'articolo 156 del Codice la verifica ed adeguamento del PPR dell'ambito costiero approvato dalla Regione il 5 settembre 2006;
 - b) la elaborazione, secondo i dettati dell'articolo 143, comma 2, del Codice del PPR dell'ambito interno.
2. Le due procedure sono disciplinate nello specifico nei successivi Titolo 1 e Titolo 2 e in base alle disposizioni comuni di cui al Titolo 3 del presente Disciplinare.
3. Le parti convengono che, con riferimento alle singole attività di cui al comma 1, lettere a) e b) e secondo quanto previsto nei relativi articoli 4 e 6 del presente Disciplinare, si possa procedere alla firma di specifici atti di validazione a cura del Comitato tecnico di cui all'articolo 9 per parti intere comprese nel PPR come definite dall'articolo 143, comma 1, del Codice per le quali sia stata conclusa la relativa attività. Le procedure sono esplicitate nell'allegato A,



sottoscritto dal Ministero e dalla Regione e parte integrante del presente Disciplinare.

4. L'Accordo tra Ministero e Regione sul PPR dell'ambito costiero e l'Accordo sul PPR dell'ambito interno, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990 n. 241, in adempimento dei rispettivi articolo 156, comma 3, e articolo 143, comma 2, del Codice, è sottoscritto per singola attività di cui alle lettere a) e b) del comma 1, prima della relativa deliberazione della Giunta regionale di approvazione definitiva.
5. Le parti convengono che qualora il Comitato tecnico di cui all'articolo 9 determini per specifici ambiti paesaggistici di cui all'articolo 135, comma 2 del Codice di provvedere con urgenza al completamento delle attività di verifica ed adeguamento o elaborazione di cui al comma 1, lettere a) e b), a causa di particolari esigenze dettate da previsioni insediative o infrastrutturali rilevanti dal punto di vista paesaggistico ovvero di notevole estensione territoriale, gli Accordi di cui al comma 4 possono essere proposti per la sottoscrizione, relativamente ai predetti specifici ambiti, in deroga alle previsioni del comma 1, lettera b) dell'articolo 4 e del comma 1, lettera c) dell'articolo 6 per quanto attiene al preventivo completamento dell'intero PPR dell'ambito costiero e dell'intero PPR dell'ambito interno.

Articolo 2

Contenuti della pianificazione paesaggistica regionale

1. La pianificazione paesaggistica regionale prende in esame, attraverso la rappresentazione cartografica, gli ambiti, i beni e le componenti del paesaggio, al fine di riconoscere, salvaguardare e, ove necessario, recuperare i valori culturali che esso esprime in attuazione del comma 4 dell'articolo 131 del Codice.
2. La pianificazione paesaggistica deve assicurare:
 - a) la definizione puntuale della disciplina regionale di tutela dei beni paesaggistici in attuazione e secondo le disposizioni contenute nel Codice.
 - b) la conservazione degli aspetti e dei caratteri peculiari del paesaggio, mediante gli strumenti di governo del territorio ai vari livelli, da parte di tutti gli enti pubblici territoriali nonché di tutti i soggetti che nell'esercizio di pubbliche funzioni intervengono sul territorio, ai quali è fatto obbligo di informare la loro attività ai principi di uso consapevole del territorio e di salvaguardia delle caratteristiche paesaggistiche e di realizzazione di nuovi valori paesaggistici integrati e coerenti, rispondenti a criteri di qualità e sostenibilità.
3. Il Ministero e la Regione concordano sulla necessità di proseguire nelle attività di pianificazione paesaggistica nelle forme e contenuti previsti dal Protocollo sottoscritto il 19/02/2007 e quindi per l'intero territorio regionale.



4. Ai fini della pianificazione paesaggistica regionale, il Ministero e la Regione concordano sulla necessità di proseguire nelle attività di cui al Protocollo d'Intesa stipulato il 22 Marzo 2011 tra la Direzione Regionale del Ministero e la Regione (Assessorato degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica – Direzione generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia) per disciplinare l'*Attività di ricognizione, delimitazione e rappresentazione in scala idonea all'identificazione degli immobili e delle aree dichiarate di notevole interesse pubblico ai sensi degli articoli 136 e 157 del Codice*, estendendo tale attività alla definizione delle specifiche prescrizioni d'uso.
5. Il Ministero e la Regione si impegnano entro tre mesi dalla sottoscrizione del presente atto, a sottoscrivere un ulteriore Protocollo di Intesa tra la Direzione Regionale del Ministero e la Regione (Assessorato degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica – Direzione generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia) per disciplinare l'*Attività di ricognizione, delimitazione e rappresentazione in scala idonea all'identificazione delle aree tutelate per legge ai sensi dell'articolo 142 del Codice, comprendendo la determinazione delle prescrizioni d'uso intese ad assicurare la conservazione dei caratteri distintivi di dette aree e, compatibilmente con essi, la valorizzazione*.

Titolo 1 - Verifica del PPR dell'ambito costiero

Articolo 3

Contenuti della verifica ed adeguamento del PPR dell'ambito costiero

1. In sede di svolgimento congiunto delle attività di cui alla lettera a) dell'articolo 1, le parti si impegnano, nel rispetto delle proprie competenze, a verificare ed adeguare congiuntamente:
 - a) la ricognizione del territorio oggetto di pianificazione, mediante l'analisi delle sue caratteristiche paesaggistiche, impresse dalla natura, dalla storia e dalle loro interrelazioni;
 - b) la ricognizione degli immobili e delle aree dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi dell'articolo 136 del Codice, loro delimitazione e rappresentazione in scala idonea alla identificazione, nonché la determinazione delle specifiche prescrizioni d'uso, a termini dell'articolo 140 comma 2 del Codice;
 - c) la ricognizione delle aree di cui all'articolo 142, comma 1, del Codice, loro delimitazione e rappresentazione in scala idonea alla identificazione, nonché determinazione di prescrizioni d'uso intese ad assicurare la conservazione dei caratteri distintivi di dette aree e, compatibilmente con essi, la valorizzazione;



- d) la ricognizione per l'intero territorio costiero delle aree di cui al comma 1, lett. m) dell'articolo 142 del Codice, loro delimitazione e rappresentazione in scala idonea alla identificazione, nonché determinazione di prescrizioni d'uso tese ad assicurare la conservazione dei caratteri distintivi di dette aree e, compatibilmente con esse, la valorizzazione;
- e) il completamento delle attività di definizione delle aree di rispetto indicate dall'art. 49, comma 1, lett. a) delle Norme Tecniche d'Attuazione del PPR per i beni paesaggistici ed identitari individuati e tipizzati ai sensi dell'ex art. 134, comma 1, lett. c).
- f) il completamento dell'attività per l'identificazione del centro di antica e prima formazione dei comuni dell'ambito costiero ai sensi dell'art. 52, comma 2 delle NTA di cui al Protocollo di Intesa sottoscritto il 12 giugno 2007 tra la Regione (Assessorato degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica) e l'ex Direzione generale per i beni architettonici e paesaggistici e la Direzione Regionale del MiBAC;
- g) l'individuazione di ulteriori immobili o aree a termini dell'articolo 134, comma 1, lett. c), del Codice, loro delimitazione e rappresentazione in scala idonea alla identificazione, nonché determinazione delle specifiche prescrizioni d'uso, a termini dell'articolo 140, comma 2, del Codice;
- h) la individuazione e rappresentazione in scala idonea alla identificazione di ulteriori contesti ai sensi dell'articolo 143, comma 1, lettera e) del Codice, non aventi natura di beni paesaggistici, sottoposti a specifiche misure di salvaguardia e di utilizzazione;
- i) l'analisi delle dinamiche di trasformazione del territorio ai fini dell'individuazione dei fattori di rischio e degli elementi di vulnerabilità del paesaggio, nonché le misure di comparazione con gli altri atti di programmazione, di pianificazione e di difesa del suolo vigenti;
- j) l'individuazione degli interventi di recupero e riqualificazione delle aree significativamente compromesse o degradate e degli altri interventi di valorizzazione compatibili con le esigenze della tutela;
- k) l'individuazione delle misure necessarie per il corretto inserimento, nel contesto paesaggistico, degli interventi di trasformazione del territorio, al fine di realizzare uno sviluppo sostenibile delle aree interessate;
- l) l'individuazione dei diversi ambiti, delle specifiche normative d'uso per le finalità indicate negli articoli 131 e 133 del Codice e dei relativi obiettivi di qualità, a termini dell'articolo 135, comma 3, del Codice;



- m) le prescrizioni, misure di utilizzazione, direttive, indirizzi, linee guida per la progettazione paesaggistica e misure di comparazione rivolte in particolare:
- 1) alla conservazione degli elementi costitutivi e delle morfologie dei beni paesaggistici sottoposti a tutela, tenuto conto anche delle tipologie architettoniche, delle tecniche e dei materiali costruttivi, nonché delle esigenze di ripristino dei valori paesaggistici;
 - 2) alla riqualificazione delle aree compromesse o degradate;
 - 3) alla salvaguardia delle caratteristiche paesaggistiche, assicurando, al contempo, il minor consumo del territorio;
 - 4) alla individuazione delle direttive ed indirizzi per la redazione dei piani locali e settoriali di sviluppo urbanistico ed edilizio, in funzione della loro compatibilità con i diversi valori paesaggistici riconosciuti e tutelati, con particolare attenzione alla salvaguardia dei paesaggi rurali e dei siti inseriti nella lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO.
- n) le norme di salvaguardia applicabili in attesa dell'adeguamento della pianificazione locale e settoriale al PPR dell'ambito costiero;
- o) il procedimento di conformazione ed adeguamento degli strumenti urbanistici alle previsioni della pianificazione paesaggistica.

Articolo 4

Cronoprogramma della verifica ed adeguamento del PPR dell'ambito costiero

1. Le attività di verifica ed adeguamento di cui alla lettera a) dell'articolo 1, si svolgeranno, sulla base di quanto esplicitato nell'allegato A, secondo il seguente cronoprogramma:
 - a) svolgimento delle attività di verifica ed adeguamento congiunta attraverso le riunioni del Comitato tecnico secondo una frequenza stabilita tra le parti nella stessa sede, in ogni caso non inferiore ad una riunione al mese. L'attività si deve concludere entro duecentodieci giorni dalla firma del presente atto;
 - b) sottoscrizione dell'Accordo tra Ministero e Regione sul PPR dell'ambito costiero, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e ai sensi dell'articolo 156, comma 3 del Codice: anteriormente alla deliberazione di approvazione definitiva dell'atto di revisione e aggiornamento del PPR da parte della Giunta regionale, da attuarsi entro novanta giorni dal completamento delle attività di cui alla lettera a).



Titolo 2 - Elaborazione del PPR dell'ambito interno

Articolo 5

Contenuti della elaborazione del PPR dell'ambito interno

1. In sede di svolgimento congiunto delle attività volte alla elaborazione del PPR dell'ambito interno secondo i dettati dell'articolo 135 del Codice, le parti si impegnano a effettuare:
 - a) la ricognizione del territorio oggetto di pianificazione, mediante l'analisi delle sue caratteristiche paesaggistiche, imprresse dalla natura, dalla storia e dalle loro interrelazioni;
 - b) la ricognizione degli immobili e delle aree dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi dell'articolo 136 del Codice, loro delimitazione e rappresentazione in scala idonea alla identificazione, nonché la determinazione delle specifiche prescrizioni d'uso, a termini dell'articolo 140, comma 2, del Codice;
 - c) la ricognizione delle aree di cui all'articolo 142, comma 1, del Codice, loro delimitazione e rappresentazione in scala idonea alla identificazione, nonché determinazione di prescrizioni d'uso intese ad assicurare la conservazione dei caratteri distintivi di dette aree e, compatibilmente con essi, la valorizzazione;
 - d) alla ricognizione per l'intero territorio degli ambiti interni delle aree di cui al comma 1, lett. m) dell'articolo 142 del Codice, loro delimitazione e rappresentazione in scala idonea alla identificazione, nonché determinazione di prescrizioni d'uso tese ad assicurare la conservazione dei caratteri distintivi di dette aree e, compatibilmente con esse, la valorizzazione;
 - e) il completamento delle attività di definizione delle aree di rispetto indicate dall'art. 49, comma 1, lett. a) delle Norme Tecniche d'Attuazione del PPR per i beni paesaggistici ed identitari individuati e tipizzati ai sensi dell'ex art. 134, comma 1, lett. c).
 - f) al completamento dell'attività per l'identificazione del centro di antica e prima formazione dei comuni dell'ambito interno ai sensi dell'art. 52, comma 2 delle NTA di cui al Protocollo di Intesa sottoscritto il 12 giugno 2007 tra la Regione (Assessorato degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica) e l'ex Direzione generale per i beni architettonici e paesaggistici e la Direzione Regionale del MiBAC;
 - g) l'individuazione di ulteriori immobili o aree a termini dell'articolo 134, comma 1, lett. c), del Codice, loro delimitazione e rappresentazione in scala idonea alla identificazione, nonché



determinazione delle specifiche prescrizioni d'uso, a termini dell'articolo 140, comma 2, del Codice;

- h) la individuazione e rappresentazione in scala idonea alla identificazione di ulteriori contesti ai sensi dell'articolo 143, comma 1, lettera e) del Codice, non aventi natura di beni paesaggistici, sottoposti a specifiche misure di salvaguardia e di utilizzazione;
- i) l'analisi delle dinamiche di trasformazione del territorio ai fini dell'individuazione dei fattori di rischio e degli elementi di vulnerabilità del paesaggio, nonché le misure di comparazione con gli altri atti di programmazione, di pianificazione e di difesa del suolo vigenti;
- j) l'individuazione degli interventi di recupero e riqualificazione delle aree significativamente compromesse o degradate e degli altri interventi di valorizzazione compatibili con le esigenze della tutela;
- k) l'individuazione delle misure necessarie per il corretto inserimento, nel contesto paesaggistico, degli interventi di trasformazione del territorio, al fine di realizzare uno sviluppo sostenibile delle aree interessate;
- l) l'individuazione dei diversi ambiti, delle specifiche normative d'uso per le finalità indicate negli articoli 131 e 133 del Codice e dei relativi obiettivi di qualità, a termini dell'articolo 135, comma 3, del Codice;
- m) le prescrizioni, misure di utilizzazione, direttive, indirizzi, linee guida per la progettazione paesaggistica e misure di comparazione rivolte in particolare:
 - 1) alla conservazione degli elementi costitutivi e delle morfologie dei beni paesaggistici sottoposti a tutela, tenuto conto anche delle tipologie architettoniche, delle tecniche e dei materiali costruttivi, nonché delle esigenze di ripristino dei valori paesaggistici;
 - 2) alla riqualificazione delle aree compromesse o degradate;
 - 3) alla salvaguardia delle caratteristiche paesaggistiche, assicurando, al contempo, il minor consumo del territorio;
 - 4) alla individuazione delle direttive ed indirizzi per la redazione dei piani locali e settoriali di sviluppo urbanistico ed edilizio, in funzione della loro compatibilità con i diversi valori paesaggistici riconosciuti e tutelati, con particolare attenzione alla salvaguardia dei paesaggi rurali e dei siti inseriti nella lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO.
- n) le norme di salvaguardia applicabili in attesa dell'adeguamento della pianificazione locale e settoriale al PPR dell'ambito interno;



- o) il procedimento di conformazione ed adeguamento degli strumenti urbanistici alle previsioni della pianificazione paesaggistica.

Articolo 6

Cronoprogramma della elaborazione del PPR dell'ambito interno

1. Le attività di elaborazione di cui alla lettera b) dell'articolo 1, si svolgeranno, sulla base di quanto esplicitato nell'allegato A, secondo il seguente cronoprogramma:
 - a) attività di elaborazione congiunta, secondo i dettati dell'articolo 143, comma 2, del Codice, attraverso le riunioni del Comitato tecnico di cui all'articolo 9: anteriormente alla delibera di adozione del PPR dell'ambito interno da parte della Giunta regionale. L'attività si deve concludere entro cinquecentoquaranta giorni dalla firma del presente atto;
 - b) attività di elaborazione attraverso le riunioni del Comitato tecnico di cui all'articolo 9: nel periodo compreso tra l'adozione e l'adozione definitiva del PPR dell'ambito interno e secondo una frequenza di incontri stabilita tra le parti in sede di Comitato tecnico, in ogni caso non inferiore ad una riunione al mese;
 - c) sottoscrizione dell'Accordo tra Ministero e Regione sul PPR dell'ambito interno, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990 n. 241, in adempimento dell'articolo 143, comma 2, del Codice: anteriormente alla deliberazione di approvazione definitiva del PPR dell'ambito interno da parte della Giunta regionale, da attuarsi entro novanta giorni dal completamento delle attività di cui alla lettera b).

Titolo 3 - Disposizioni comuni

Articolo 7

Pubblicità e partecipazione

1. La Regione si impegna, in attuazione dell'art. 144 del Codice, comma 1, ad assicurare la partecipazione, nei procedimenti di approvazione della pianificazione paesaggistica, dei soggetti interessati e delle associazioni portatrici di interesse diffuso ivi indicate, anche attraverso la procedura di VAS.

Articolo 8

Collaborazione istituzionale

1. Il Ministero e la Regione convengono che le modalità di svolgimento congiunto delle procedure



di cui ai Titoli 1 e 2, sono fondate sul coinvolgimento diretto e continuo delle strutture e competenze tecniche e giuridiche delle due Amministrazioni.

2. Il Ministero e la Regione si impegnano a definire e adottare, per quanto di competenza, dandone comunicazione reciproca, tutte le misure organizzative necessarie alla effettuazione delle procedure di cui ai Titoli 1 e 2.
3. Per le attività derivanti dagli impegni assunti col presente Disciplinare, la Regione assume tutti gli oneri di spesa necessari per la redazione e pubblicazione del Piano paesaggistico regionale.
4. La collaborazione istituzionale, tra il Ministero e la Regione, viene svolta nell'ambito del Comitato Tecnico istituito ai sensi dell'articolo 9 del presente Disciplinare.

Articolo 9

Comitato tecnico per la collaborazione istituzionale

1. È istituito un Comitato Tecnico così composto:
 - a) per la Regione:
 - dal Direttore Generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia;
 - da quattro dirigenti o funzionari, individuati di volta in volta in relazione alle tematiche e ai territori in esame, tra i dipendenti della Direzione Generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia;
 - b) per il Ministero
 - dal Direttore Regionale per i beni culturali e paesaggistici della Sardegna;
 - dal Soprintendente per i BAPSAE per le province di Cagliari e Oristano;
 - dal Soprintendente per i BAPSAE per le province di Sassari e Nuoro;
 - dal Soprintendente per i beni archeologici per le province di Cagliari e Oristano;
 - dal Soprintendente per i beni archeologici per le province di Sassari e Nuoro.
2. Ai lavori del Comitato Tecnico partecipa il Dirigente del Servizio IV *Tutela e qualità del paesaggio* della Direzione Generale per il paesaggio, le belle arti, l'architettura e l'arte contemporanee del Ministero. Il Comitato può invitare a partecipare ai propri lavori soggetti istituzionali o esperti esterni.
3. Il Comitato Tecnico:



- a) assicura il monitoraggio del rispetto dei tempi indicati negli articoli 4 e 6 e dell'attuazione degli obiettivi del presente Disciplinare;
 - b) attiva le risorse tecniche e organizzative necessarie per il raggiungimento degli obiettivi del presente Disciplinare;
 - c) garantisce il rispetto di quanto pattuito con il Protocollo d'Intesa del 19 febbraio 2007 e con il presente Disciplinare;
 - d) definisce gli atti di validazione di cui all'articolo 1, comma 3;
 - e) propone gli Accordi di cui agli articoli 4 e 6 del presente Disciplinare.
4. Il Comitato Tecnico, dal momento del suo insediamento da attuarsi entro 60 giorni dalla sottoscrizione del presente atto, svolge le attività del Comitato Direttivo di cui al Protocollo d'Intesa del 22 Marzo 2011 (articoli 3, 4 e 5) per la ricognizione, delimitazione e rappresentazione delle dichiarazioni di notevole interesse pubblico ai sensi degli articoli 136 e 157 del Codice. Le Parti concordano che tutti gli atti istruttori e decisorii adottati dal suddetto Comitato Direttivo fino all'insediamento del Comitato Tecnico sono fatti salvi.
 5. Le riunioni del Comitato Tecnico, presiedute dal Direttore della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia della RAS, sono convocate dalla Regione almeno 5 giorni prima della data indicata con comunicazione nella quale risulti l'Ordine del Giorno dei temi in discussione. Con la convocazione sono inoltrati ai membri, anche per via informatica e digitale, i documenti oggetto di discussione.
 6. Le riunioni del Comitato tecnico sono valide con la presenza di almeno due rappresentanti per ciascuna delle parti di cui al comma 1. I componenti del Comitato Tecnico possono delegare la partecipazione a singole riunioni e non in forma continuativa a rispettivi funzionari.
 7. Le decisioni del Comitato Tecnico diventano impegnative per il Ministero e la Regione qualora approvate congiuntamente dal Direttore Regionale del Ministero e dal Direttore Generale Urbanistica della Regione.
 8. Le decisioni del Comitato Tecnico sono verbalizzate al termine della seduta a cura della Regione.
 9. Le parti firmatarie convengono di affidare il coordinamento del Comitato Tecnico alla Regione, la quale svolgerà anche le funzioni di segreteria, curando la redazione dei verbali e il loro invio a tutti i soggetti coinvolti per l'approvazione ai sensi del comma 8.
 10. Le spese di missione dei componenti del Comitato Tecnico competono agli enti di appartenenza dei componenti.



MINISTERO
PER I BENI E
LE ATTIVITÀ
CULTURALI



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Articolo 10

Aggiornamento e adeguamento del Disciplinare

1. Il presente Disciplinare sarà adeguato, su richiesta anche di una sola delle parti sottoscrittrici, in relazione alle sopravvenienti modifiche della normativa vigente.
2. Agli adeguamenti del Disciplinare non riconducibili alle previsioni di cui al comma precedente si darà luogo su richiesta conforme di entrambe le parti.

Roma, li _____

per **IL MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI**

Il Direttore Regionale per i beni culturali e paesaggistici della Sardegna

Il Direttore Generale per il paesaggio, le belle arti, l'architettura e l'arte contemporanea

per **LA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**Il Direttore della Direzione Generale della Pianificazione Urbanistica Territoriale e della
Vigilanza Edilizia**
